

COMUNE DI CERESOLE REALE

Città Metropolitana di Torino

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 5/2024

(art. 10-11 del T.U. Edilizia – D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e s.m.i.)



PRATICA EDILIZIA N. 18/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda presentata in data 26.06.2024 con prot. n. 1938 e successive integrazioni, presentata dal Sig. ROLANDO Valerio Carloantonio nato a Ceresole Reale (TO) il 20.10.1949, residente in Ceresole Reale (TO) – Borg. Pian della Balma n. 9 – C.F. RLNVRC49R20C505X, intesa ad ottenere il **Permesso di Costruire** previsto dagli artt. 10,11 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.10.2001, 245, S.O.*) per:

“PERMESSO DI COSTRUIRE PER SANATORIA DI PICCOLO AMPLIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO SANITARIO” riguardante interventi localizzati in Borg. Pian della Balma, da eseguirsi sul fabbricato identificato in mappa al Foglio 24 mappale n. 614

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa redatti e sottoscritti dal geom. Domenico SUCCIO con studio in Bosconero (TO) – Via Trieste n. 59, costituiti dai seguenti elaborati ed allegati in data 26.06.2024 di Prot. 1938 ed integrazione il 12.08.2024 di Prot. 2467 ed in data 03.09.2024 di Prot. 2623:

- Relazione tecnica;
- Relazione di perizia sullo stato di consistenza, salubrità e sicurezza;
- TAV. U – Elaborato grafico;
- Documentazione fotografica.

Visto lo strumento urbanistico in vigore nel Comune:

- P.R.G.C. Vigente – approvato con Deliberazione della G.R. n. 62-396 in data 20.09.1995;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 34 del 29.12.2005;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 14 del 29.06.2006;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 8 del 02.03.2007;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 8 del 11.03.2008;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 16 del 20.06.2008;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 17 del 20.06.2008;

- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 8 del 27.03.2010;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 43 del 21.11.2014;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 20 del 17.06.2016;
- PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRGC approvato: Del. CC n. 8 del 10.03.2021;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett.b) L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 22 del 30.06.2021;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett.a) L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 29 del 28.07.202110;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 45 del 28.12.2021;
- VARIANTE al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett.a) L.R. 56/77 e s.m.i., approvata dal C.C. con deliberazione n. 2 del 09.02.2022;
- PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRGC approvato: Del. CC n. 7 del 09.03.2022;

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico riadottato con Del. CC n. 7 del 09.03.2022;

Visto il Piano di classificazione acustica ai sensi della legge 447/95 e della Regione Piemonte 52/2000 approvato dal C.C. con deliberazione n. 32 del 30.07.2004;

Visto il Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso approvato con la D.G.R. 07.05.2014 n. 22-7558;

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative;

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 – legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni – decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – legge 5 febbraio 1992, n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui all'ex Legge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni, al D.P.R. 6 dicembre 1991, n°447 e di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/01 ora D. M. n°37 in data 22/01/2008, nonché del D.to Lgs. n°311 in data 29/01/2006 che ha integrato il D.to Lgs. n°192 in data 19/08/2005

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e le relative norme di attuazione a livello locale regionale ed in particolare la L.R. n°32 in data 01/12/2008;

Vista la vigente norma in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 in data 30.12.1923 e della L.R. n. 45 in data 09.08.1989;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Locale;

Vista la Legge n. 13 del 09.01.1989 e s.m.i.;

Visto il ***“parere favorevole conche venga ripristinato il manto di copertura in lose conformemente alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e del PRGC”*** della Commissione Igienico Edilizia Comunale come da verbale n. 1 redatto nella seduta del **09.09.2024**;

Visto che per la quota di contributo commisurata agli **ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA** art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, calcolato pari ad **€. 257,25** e che per il pagamento della quota di contributo commisurata al **COSTO DI COSTRUZIONE** art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 calcolato è pari ad **€. - 202,55**, per una somma complessiva di **€. 459,80 OLTRE IL DOPPIO DEGLI ONERI TRATTANDOSI DI SANATORIA PER TOTALI €.** 919,60

Visto tutto quanto sopra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi degli artt. 10-11 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. e art 48 L.R. 56/77 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;

RILASCIA
fatti salvi i diritti dei terzi

al ROLANDO Valerio Carloantonio nato a Ceresole Reale (TO) il 20.10.1949, residente in Ceresole Reale (TO) – Borg. Pian della Balma n. 9 – C.F. RLNVRC49R20C505X, identificato in premessa del presente atto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzazione degli interventi indicati in premessa per la “**PERMESSO DI COSTRUIRE PER SANATORIA DI PICCOLO AMPLIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO SANITARIO**”, come descritto negli elaborati progettuali facenti parte integrante del presente atto sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi e pagamento sia degli ONERI di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA che del relativo COSTO di COSTRUZIONE.

CONDIZIONI DI VALIDITA'

L'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro un anno** dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, **non può superare i tre anni** dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/01 e s. m. ed i.

Qualora le opere non siano realizzate entro il termine stabilito, il titolare del presente PERMESSO di COSTRUZIONE deve richiedere un nuovo PERMESSO di COSTRUZIONE.

Contestualmente alla comunicazione di FINE LAVORI e comunque prima di occupare il fabbricato, occorre presentare la richiesta di AGIBILITA' dell'edificio ai sensi del D.P.R. n°425/1994 completa degli allegati relativi alle Leggi n°47/1985 e n°46/1990 nonché la tabella parametrica per il CALCOLO del COSTO di COSTRUZIONE;

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio degli stessi.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Unitamente alla comunicazione di INIZIO LAVORI occorre:

- Comunicare sia l'IMPRESA COSTRUTTRICE che il nominativo dei tecnici con funzione di DIRETTORE LAVORI e RESPONSABILE della SICUREZZA (ogni eventuale sostituzione od integrazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata);

- ~~Presentare la documentazione, il progetto e la relazione tecnica, redatti da un Tecnico abilitato, di cui ai disposti dell'Art. n°125 – Commi 1 e 2 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i. per il contenimento del consumo energetico dei fabbricati ai sensi della Legge n°10 in data 09/01/1999 nonché del D.to Lgs. n° 311 in data 29/12/2006 che ha integrato il D.to Lgs. n°192 in~~

~~data 19/08/2005, della Deliberazione del Consiglio Regionale n°98-1247 in data 11/01/2007 e della Legge Regionale n°13 in data 28/05/2007 — qualora ne sussistano i presupposti.~~

~~- Presentare la denuncia delle opere strutturali allo Sportello per l'edilizia prima dell'effettivo inizio dei relativi lavori / qualora trattasi di opere già realizzate ai fini della richiesta dell'agibilità.~~

2. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in particolare nei cantieri edili di cui all'ex D.to Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed ex D.to Lgs. n°494/1996 e successive modificazioni, ora D.to Lgs. n° 81 in data 09/04/2008.

3. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

4. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/'71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

6. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n°64/'74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Nonché i disposti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 in data 20/03/2003 che classifica il territorio comunale di Campertogno in zona 3.

7. Prima dell'inizio lavori dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione dell'Ente proprietario della strada per apertura di passo carraio per accesso al cantiere ai sensi del vigente codice della strada. Tale passo carraio dovrà essere dotato di apposito sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche nella condotta acque bianche o fosso laterale stradale, con predisposizione di griglia metallica e tubo di sezione adeguata

8. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

9. La Dichiarazione d'Inizio Lavori dovrà essere accompagnata dal D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA' CONTRIBUTIVA) ai sensi dei disposti dell'Art. n°3 - Comma 8 - Lettera b bis e b ter del D.Lgs. n°494/1996, come modificato dal D. Lgs. n°276/2003 ora D.to Lgs. n°81 in data 09/04/2008 in assenza di tale dichiarazione non potrà essere accettata la Dichiarazione d'Inizio Lavori.

10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n°7, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/'01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con apposita recinzione **di colore verde** e/o assito lungo i lati prospicienti le aree pubbliche con adeguato sistema di illuminazione stradale agli angoli e apposizione della cartellonistica di cantiere.
15. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (nonché del D.to Lgs. n°311 in data 29/12/2006 che ha integrato il D.to Lgs. n°192 in data 19/08/2005, della Deliberazione del Consiglio Regionale n°98-1247 in data 11/01/2007 e della Legge Regionale n°13 in data 28/05/2007) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve osservare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico). La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Industria e Commercio. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s. m. ed i.

16. Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti tecnologici di cui all'ex Legge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni, al D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447 e di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/'01 ora D. M. n°37 in data 22/01/2008. Se gli impianti previsti nella realizzazione degli interventi previsti nel permesso di costruire sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo, si potranno applicare le norme dell'art. 111 del D.P.R. n. 380/'01.

17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.

18. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.

19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.

20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

21. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. ed i.

22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori, il tecnico responsabile della sicurezza e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380e s.m. ed i.; l'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con dichiarazione d'inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

23. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire.

24. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione

stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ai sensi dei disposti dell' Art. 58 della L.R. n°56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento edilizio comunale vigente.

25. Il Comune si riserva di fare effettuare tramite l'Ufficio Tecnico Comunale sopralluoghi e verifiche in cantiere sul regolare andamento dei lavori rispetto a quanto riportato sul progetto allegato alla presente.

26. In caso di infrazioni si applicano le procedure e sanzioni previste dagli articoli di cui al Testo Unico sull'edilizia – D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.

27. Nel caso di pagamento rateale il Comune applicherà le sanzioni contenute all'art. 42 Testo Unico sull'edilizia – D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. "Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione" per eventuali ritardi nei pagamenti delle singole rate del titolare del Permesso di Costruire.


28. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'occupazione dei locali deve essere richiesto il permesso di agibilità così come previsto dall'art. 24 del Testo Unico sull'edilizia – D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i e l'apposizione di numero civico previo accordo con il Comune.

Prescrizioni formalizzate dalla Commissione Edilizia: venga ripristinato il manto di copertura in
lose conformemente alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e del PRGC;

Prescrizioni ulteriori: -----

CERESOLE REALE, 03.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Mauro DURBANO)



Si precisa inoltre:

- Che estratto del presente Atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- Avverso il presente provvedimento finale del procedimento è ammesso presentare ricorso, per chiunque via abbia interesse presso:
 1. Il Tribunale Amministrativo Regionale del PIEMONTE entro 60 giorni dall'intervenuta piena conoscenza (data di NOTIFICA al TITOLARE) secondo le modalità di cui alla Legge n°134 in data 06/12/1971;
 2. Il Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n°1199 in data 24/11/1971.

Ai sensi dell'art. 20 comma 7 del T.U. sull'edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., il presente Permesso di Costruire è stata affissa per estratto all'Albo Pretorio il

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

DICHIARAZIONE di OTTEMPERANZA

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale del presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di Ceresole Reale, ho notificato il presente atto al Sig. _____ mediante consegna di copia a mani di _____ nella sua qualità di _____

Ceresole Reale, addì _____

IL RICEVENTE NOTIFICATO

IL MESSO COMUNALE

IL DICHIARANTE